



**Camera di Commercio
Isernia**

DISCIPLINARE PER LA TENUTA DELL'ELENCO DEI CONCILIATORI DELLA CCIAA DI ISERNIA

Art. 1

Istituzione e tenuta dell'Elenco

In attuazione del Regolamento di Conciliazione adottato con deliberazione del Consiglio camerale n. 23 del 28.12.2006, della normativa collegata ed in conformità agli "Standard uniformi per la formazione dei conciliatori delle Camere di Commercio - Unioncamere maggio 2005", è istituito l'Elenco dei Conciliatori accreditati dalla Camera di Commercio di Isernia.

L'Elenco è tenuto dalla Segreteria del Servizio di Conciliazione ed è pubblico.

Un estratto dello stesso viene, altresì, pubblicato sul Sito Internet della Camera di Commercio di Isernia.

In particolare, sono soggetti alla suddetta forma di pubblicità: il cognome ed il nome, il codice fiscale e la data di iscrizione nell'Elenco.

L'Elenco è suscettibile di essere utilizzato esclusivamente per gli scopi propri del Servizio Conciliazione della Camera di Commercio di Isernia.

Art. 2

Struttura dell'Elenco

Il Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Isernia dispone di due distinti elenchi:

- 1) Elenco Conciliatori Base;
- 2) Elenco dei Conciliatori in materia societaria.

Per ciascun iscritto l'Elenco contiene le seguenti indicazioni:

- il cognome ed il nome;
- codice fiscale;
- il titolo di studio e la professione;
- l'eventuale settore di specializzazione;
- l'anzianità di iscrizione nell'Elenco dei Conciliatori.

Art. 3

Requisiti generali per l'iscrizione nell'Elenco

L'aspirante Conciliatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva, anche per contravvenzione;
- non aver riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti;

- non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.

Il possesso dei requisiti di onorabilità deve essere comprovato mediante la produzione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 4

Requisiti professionali per l'iscrizione all'Elenco dei conciliatori base

Possono essere iscritti nell'Elenco dei Conciliatori Base:

- laureati in materie giuridiche od economiche;
- professionisti iscritti ad un Ordine, Elenco o Albo professionale con competenze di natura giuridica, economica, commerciale o tecnica
- magistrati in stato di quiescenza.

L'iscrizione nell'Elenco dei Conciliatori Base è, comunque, subordinata, per le prime due categorie, al possesso del seguente ulteriore requisito professionale:

- frequenza e superamento di uno specifico corso di formazione (cd. Corso base) dedicato alle tecniche di conciliazione, con una durata non inferiore alle 32 (trentadue) ore di lezione, di cui almeno 16 (sedici) di pratica, oltre 4 (quattro) di valutazione finale, organizzato dalla Camera di Commercio di Isernia, da altra Camera di Commercio o da organismo esterno, nel rispetto degli standard di formazione previsti dall'Unioncamere.

Art. 5

Requisiti professionali per l'iscrizione all'Elenco dei Conciliatori professionisti in materia societaria

Possono essere iscritti nell'Elenco dei Conciliatori in materia societaria:

- professori universitari di ruolo in discipline economiche o giuridiche, anche in quiescenza;
- magistrati in quiescenza.

Possono, altresì, essere iscritti nell'Elenco dei Conciliatori in materia societaria:

- professionisti iscritti ad albi professionali nelle medesime materie con anzianità di iscrizione di oltre quindici anni, anche se successivamente cancellati non per motivi disciplinari;
- laureati in materie giuridiche o economiche ovvero professionisti iscritti in albi professionali in materie giuridiche o economiche con anzianità inferiore a 15 anni purchè abbiano seguito con successo un corso specifico di formazione per conciliatori della durata complessiva di n. 44 ore, in parte teorica ed in parte pratica, oltre 4 ore per la valutazione, entrambi organizzati da organismi deputati alla formazione che siano accreditati presso il Ministero della Giustizia.

Se richiesto dalla segreteria del servizio della Conciliazione, il possesso dei requisiti di iscrizione deve essere comprovato mediante la produzione di idonea documentazione.

L'iscrizione definitiva e la permanenza nell'Elenco dei conciliatori professionisti in materia societaria restano, in ogni caso, subordinate all'esito positivo delle verifiche effettuate dal responsabile della tenuta del Registro degli organismi di Conciliazione presso il Ministero della Giustizia ai sensi del D.M. luglio 2004, n. 222.

Art. 6

Iscrizione negli Elenchi

La possibilità di nuove iscrizioni negli Elenchi è aperta all'esito delle periodiche revisioni ed, in particolare, qualora a seguito delle verifiche di cui all'art. 9, il numero dei Conciliatori già iscritti sia sottodimensionato rispetto all'attività del Servizio di Conciliazione.

Le iscrizioni nell'Elenco possono avvenire, previa verifica dei presupposti di cui agli art. 3, 4 e 5 del presente disciplinare su domanda dell'interessato a seguito della programmazione delle nuove iscrizioni a cura della Camera di Commercio.

A tale scopo, l'avviso di apertura delle iscrizioni verrà pubblicato sul sito Internet della Camera di Commercio di Isernia.

Le domande di iscrizione agli Elenchi, redatte su carta semplice, dovranno essere redatte sull'apposito modulo predisposto dalla segreteria del Servizio di Conciliazione ed indirizzate alla Segreteria stessa.

Sono, comunque, ammissibili le domande contenenti tutti gli elementi richiesti, anche se non redatte sul prodotto modulo.

Le domande di iscrizione negli elenchi dei Conciliatori sono istituite dalla Segreteria del "Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Isernia".

La verifica del mancato possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, nonché la mancanza della sottoscrizione autografa e/o della copia di valido documento di identità o della documentazione richiesta in ordine al possesso di alcuni requisiti professionali e così del curriculum, comporterà il diniego di iscrizione nell'Elenco.

L'adozione del provvedimento di iscrizione o di rigetto è di competenza del Dirigente Responsabile dell'Area in cui è compreso il "Servizio di Conciliazione".

Art. 7

Obbligo di aggiornamento

Tutti i Conciliatori iscritti negli Elenchi hanno l'obbligo di mantenere e migliorare la propria preparazione, curandone l'aggiornamento.

A tal fine, per i Conciliatori iscritti e che siano in regola con il requisito di formazione ai sensi dell'art. 4, comma 2 ovvero ai sensi dell'art. 11 del presente Disciplinare, la Camera di Commercio di Isernia potrà organizzare corsi di aggiornamento (8 ore, oltre 4 ore di valutazione), la cui frequenza è obbligatoria, pena la decadenza immediata dell'iscrizione nell'elenco.

In particolare, il Dirigente responsabile del Servizio di Conciliazione provvederà alla cancellazione degli iscritti nei casi di mancata partecipazione al corso di aggiornamento (salvo giustificato motivo), mancata disponibilità a sottoporsi alla valutazione ovvero di mancato superamento della stessa.

Art. 8

Assegnazione degli incarichi

Gli incarichi, fatti salvi i casi in cui le parti si avvalgano della facoltà di individuazione diretta del Conciliatore, saranno assegnati dal Dirigente Responsabile dell'Area o da suo delegato, con il criterio della rotazione, avuto comunque riguardo, nell'ordine:

- a) al settore di specializzazione, valutato in relazione all'oggetto della controversia;
- b) al numero dei corsi di formazione per Conciliatori frequentati nell'ambito del sistema camerale;

c) alla maggiore anzianità di iscrizione nell'Elenco.

Per esigenze di economicità e di celerità delle procedure, può essere nominato lo stesso Conciliatore per più controversie quando i relativi incontri si svolgono consecutivamente nella stessa giornata.

Art. 9

Revisione dell'Elenco

Ogni due anni, gli Elenchi dei Conciliatori è sottoposto ad una revisione volta alla verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione, nonché della volontà di mantenere la stessa iscrizione.

A tale scopo, la Segreteria del Servizio di Conciliazione provvederà a richiedere a ciascun Conciliatore il rilascio di un'apposita dichiarazione a mezzo della quale sarà possibile segnalare, altresì, eventuali ulteriori esperienze significative maturate dall'iscritto ai fini dell'ammontare nella scheda personale.

In caso di accertamento della perdita dei requisiti, di rinuncia all'iscrizione o di mancata restituzione della dichiarazione di cui al comma precedente nei termini indicati dalla Segreteria, verrà disposta la cancellazione dall'Elenco con provvedimento del Dirigente Responsabile dell'Arca.

Art. 10

Cancellazione e sospensione dall'Elenco

La cancellazione dall'Elenco è disposta con provvedimento del Dirigente:

- nei casi previsti dagli artt. 7 e 9;
- nel caso di perdita dei requisiti;
- qualora vengono rifiutati immotivamente due incarichi;
- nel caso di grave negligenza nell'adempimento degli incarichi ovvero di fatti che rilevino l'inidoneità alle funzioni conciliative.

La cancellazione viene adottata dopo aver ascoltato l'interessato ed ha carattere strettamente riservato.

L'iscritto può essere cautelarmene sospeso, con provvedimento del Dirigente Responsabile su segnalazione della Segreteria, in caso di pendenza di procedimenti penali per delitti non colposi e/o disciplinari fino a che essi non siano definiti.

Art. 11

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di scadenza del termine di pubblicazione all'Albo camerale.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si rinvia al Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Isernia ed al D.M. 23 luglio 2004, n. 222.